

SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
25 maggio 1989 *

Nel procedimento 15/88,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Maxi Di SpA

e

Ufficio del registro di Bolzano

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 335, riguardante le imposte indirette che colpiscono la raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, G. F. Mancini e F. A. Schockweiler, giudici,

(motivazione non riprodotta)

pronunciandosi sulla questione sottoposta dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, con ordinanza 4 dicembre 1987, dichiara:

L'art. 11 della direttiva 69/335 dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere dalle società di capitali ai sensi dell'art. 3 della direttiva, in occasione di un prestito obbligazionario, operazione menzionata dall'art. 11 della direttiva medesima, tributi diversi da quelli previsti dall'art. 12 della direttiva.

* Lingua processuale: l'italiano.